



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9 del 29-04-2016

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

L'anno **duemilasedici** e questo giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore **09:00** nella **Sala consiliare di Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. **STELLA MARCELLO** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
STELLA MARCELLO	X	
RADI MORENO	X	
MENCUCCINI FRANCESCA	X	
PICCI ARIANNA	X	
RUSTICI PAOLO	X	
NICCOLINI LUCA	X	
FANELLI ROBERTO	X	
TOGNARINI SERGIO	X	
GRASSI SANDRO	X	
FAENZI MONICA	X	
MAGAGNINI GIACOMO		X
TRAVISON FRANCESCA	X	
PASTORELLI ENRICO	X	
Totale	12	1

Partecipa il Segretario Comunale, **PIREDDU ROBERTA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

RICHIAMATO il verbale della discussione contenuto nella Delibera n. 8/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della sempre più complessa disciplina dei tributi comunali;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 riferito alla potestà regolamentare dei Comuni riconosciuto applicabile anche dalla L. 147/2013;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.03.2015 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto in particolare l'art. 11 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio" che testualmente recita:

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 30 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato per la strada carrabile più breve.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Ritenuto opportuno riformulare il soprariportato art. 11 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio" del vigente regolamento comunale TARI, con la modifica del comma 1 per le seguenti motivazioni:

A partire dall'anno 2016, al fine del raggiungimento della percentuale di legge, il servizio di raccolta differenziata è ampliato mediante la realizzazione di postazioni di prossimità; per le utenze servite con tale modalità, risultanti comunque disagiate per la distanza dai punti di conferimento dei rifiuti, viene prevista una riduzione tariffaria nella misura del 40%, sia per la quota fissa sia per quella variabile.

Considerato che di conseguenza si rende necessario apportare delle modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con delibera consiliare n. 35 del 04.09.2014 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 5 del 17.03.2015, con la sostituzione dell'art. 11 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio" che risulta così riformulato:

1. Per le utenze ubicate nelle zone dove il servizio di raccolta differenziata è svolto mediante l'utilizzo delle postazioni di prossimità, risultando comunque disagiate per la distanza dai punti di conferimento dei rifiuti, è prevista una riduzione tariffaria nella misura del 40%, sia per la parte fissa sia per quella variabile.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo;

Visto il decreto 1 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato ulteriormente differito al 31 marzo al 30 aprile;

Richiamata la seduta della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti" del 07.04.2016 nella quale sono state visionate le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che le modifiche al Regolamento TARI "Tassa sui rifiuti" hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Atteso che sul presente provvedimento deve essere richiesto il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) punto 7) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 10.10.2002 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 07.12.2012, n. 213;

Ritenuto pertanto opportuno dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) **Di approvare** le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Scarlino come segue:

- sostituzione dell'art. 11 "Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio" come di seguito riformulato:

1. Per le utenze ubicate nelle zone dove il servizio di raccolta differenziata è svolto mediante l'utilizzo delle postazioni di prossimità, risultando comunque disagiate per la distanza dai punti di conferimento dei rifiuti, è prevista una riduzione tariffaria nella misura del 40%, sia per la parte fissa sia per quella variabile.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

2) **Di allegare** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), che risulta riformulato in n. 28 articoli numerati dal n. 1 al n. 28, come approvato con atto di Consiglio Comunale n. 35 del 04.09.2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.03.2015 ed integrato con le modifiche apportate dal presente provvedimento;

3) **Di trasmettere** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui in cui sarà esecutivo e comunque entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

4) **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

5) **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Presenti 12

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Faenzi, Travison e Pastorelli)

APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Faenzi, Trivison e Pastorelli)
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione

N° 20 dell'Anno 2016

**Ufficio Proponente:
TRIBUTI**

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

(X) FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 07-04-2016

**Firma Responsabile del Servizio
F.to LIZIO BRUNO CHIARA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

(X) FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 07-04-2016

**Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco

F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 18-05-2016 al 02-06-2016.

Scarlino, lì 18-05-2016

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA
